COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N. 14-66
del 20 luglio 1966
che autorizza tariffe speciali della « Deutsche Bundesbahn » per trasporti di carbone e di acciaio da o a destinazione della Sarre

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli articoli da 2 a 5 e 70 del Trattato,

Viste le lettere del 30 maggio, 12 giugno, 16 dicembre 1964, 13 luglio, 7 settembre, 28 settembre, 29 ottobre 1965 e del 14 marzo 1966, con le quali il Governo federale tedesco comunica all'Alta Autorità che la « Deutsche Bundesbahn » intende applicare le seguenti tariffe interne speciali :

— tariffa speciale 6 B 16, per i trasporti di combustibili minerali da talune stazioni ferroviarie situate nella Sarre a destinazione di talune stazioni nella Germania meridionale, con decorrenza dal 1° giugno 1964,

— tariffa speciale 8 B 14, per i trasporti di prodotti siderurgici da talune stazioni ferroviarie situate nella Sarre a destinazione di talune stazioni ferroviarie nella Germania del Sud, con decorrenza dal 1° giugno 1964,

— tariffa speciale 8 B 40, per i trasporti di prodotti siderurgici da talune stazioni ferroviarie situate nella Sarre a destinazione di talune stazioni della regione Reno-Ruhr e della Germania settentrionale, con decorrenza dal 15 dicembre 1964,

— tariffa speciale 6 B 38, per i trasporti di carbon fossile da talune stazioni situate nella Sarre a destinazione di Walheim (Württemberg), con decorrenza dal 1° maggio 1965,

— tariffa speciale 8 B 44, per i trasporti di prodotti siderurgici e di rottame da talune stazioni della regione Reno-Ruhr e della Germania meridionale a destinazione di talune stazioni situate nella Sarre, con decorrenza dal 1° luglio 1965,

— tariffa speciale 6 B 17, per i trasporti di combustibili minerali da talune stazioni delle regioni di Aquisgrana e della Ruhr a destinazione di talune stazioni situate nella Sarre, con decorrenza dal 1° settembre 1965,

— tariffa speciale 8 S 4, per i trasporti di prodotti siderurgici da talune stazioni situate nella Sarre a destinazione di taluni porti tedeschi (Brake, Brema, Bremerhaven, Amburgo e Lubecca), con decorrenza dal 15 settembre 1965,

— tariffa speciale 6 B 71, per i trasporti di carbon fossile da talune stazioni situate nella Sarre a destinazione di talune stazioni situate sul Reno e sul Meno, con decorrenza dal 7 febbraio 1966,

— tariffa speciale 6 E 2, per i trasporti di carbon fossile da alcuni porti tedeschi (Emden, Brema, Brake, Bremerhaven, Nordenham) a destinazione di talune stazioni situate nella Sarre, con decorrenza dal 15 febbraio 1966,

— tariffa speciale 6 B 39, per i trasporti di carbon fossile da talune stazioni situate nella Sarre a destinazione di Francoforte, Manheim, Stoccarda e Würzburg, con decorrenza dal 15 luglio 1966,

Vista la lettera del 6 dicembre 1965, con la quale la « Deutsche Bundesbahn » comunica all'Alta Autorità l'adozione della tariffa speciale 9133 per i trasporti di carbon fossile e di prodotti siderurgici da talune stazioni situate nella Sarre a destinazione della Svizzera (Basilea),

Vista la lettera dell'11 luglio 1966, integrata dal telex del 13 luglio 1966, con la quale il Governo federale tedesco chiede all'Alta Autorità di accordare, se del caso, le autorizzazioni necessarie a norma dell'art. 70 e delle altre disposizioni del Trattato applicabili in materia,

Considerato che :

I

— a sensi dell'articolo 70, quarto comma, del Trattato istitutivo della C.E.C.A. sono sottoposte all'approvazione preventiva dell'Alta Autorità non solo le tariffe speciali adottate nell'interesse delle imprese produttrici di carbone o di acciaio, ma anche tutte le tariffe speciali che, indipendentemente dalle ragioni che ne determinano l'applicazione, tornano obiettivamente a vantaggio di una o più imprese ;

— le precitate tariffe della « Deutsche Bundesbahn » soddisfano a questi criteri ; esse costituiscono misure tariffarie interne speciali e tornano essenzialmente a vantaggio di talune imprese produttrici di carbone o di acciaio situate nella Sarre ; la stessa costatazione ricorre per la tariffa speciale 9133 applicabile alle spedizioni di carbon fossile di prodotti siderurgici verso Basilea, semprechè il campo di applicazione di questa tariffa sia limitato a taluni punti di spedizione situati nella Sarre ;

— le menzionate tariffe sono state pubblicate sul *Tarif- und Verkehrsanzeiger* (T.V.A.) delle ferrovie della Repubblica federale di Germania ; le stesse sono state applicate dalla « Deutsche Bundesbahn » senza essere state sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'Alta Autorità, la quale pertanto non si è pronunciata sulla loro compatibilità con i principi del Trattato ; questi fatti, che concernono la regolarità della procedura seguita nella specie dal Governo federale, non hanno rilevanza quanto all'obbligo che è imposto all'Alta Autorità di assolvere, sia pure a posteriori, al compito che le è affidato dall'art. 70, quarto comma, del Trattato, di accertare la conformità delle tariffe speciali coi principi del Trattato e di definire i risultati del proprio esame mediante una decisione formale ;

II

— l'Alta Autorità può autorizzare l'applicazione delle precitate tariffe speciali, solamente in quanto esse risultino conformi ai principi del Trattato ;

1. — con questi principi — specie con l'obiettivo sancito dall'art. 2, comma 2, del Trattato, secondo il quale la Comunità deve attuare la costituzione progressiva di condizioni che assicurino per se stessé la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività — sarebbe incompatibile un'autorizzazione unicamente dettata dal motivo che le imprese beneficiarie si trovano in sfavorevoli condizioni naturali di produzione e di smercio ;

— per la valutazione delle tariffe speciali in parola è tuttavia necessario prendere in considerazione il fatto che l'attuale posizione concorrenziale, relativamente sfavorevole per le imprese produttrici di carbone e di acciaio situate nella Sarre, non è imputabile alle naturali condizioni d'impianto e di produzione delle imprese stesse, bensì in gran parte a provvedimenti dei pubblici poteri, specie per quanto concerne la politica d'infrastruttura dei trasporti ;

— a tal fine va tenuto soprattutto conto del cambiamento delle condizioni di concorrenza a danno delle imprese contemplate dal Trattato C.E.C.A. nella Sarre, dovuto al fatto che la canalizzazione del Meno, del Neckar e della Mosella ha schiuso alla maggior parte delle imprese concorrenti della Ruhr, della Lorena e ultimamente anche del Lussemburgo migliori condizioni di smercio nella Germania meridionale, mercato tradizionale per le imprese assoggettate al Trattato istitutivo della C.E.C.A. nella Sarre ; a loro volta, in seguito all'apertura delle predette vie d'acqua artificiali, le ferrovie hanno apportato riduzioni alle loro tariffe nelle relazioni di traffico interessate, le quali peraltro non hanno migliorato la situazione delle imprese della Sarre produttrici di carbone o di acciaio ;

— in particolare va osservato che la canalizzazione della Mosella e la conseguente adozione di provvedimenti di concorrenza da parte delle ferrovie consentono alla maggior parte delle imprese siderurgiche situate nella Lorena e, in un futuro non lontano, anche a quelle situate nel Granducato di Lussemburgo, di approvvigionarsi di fini da coke, di coke, di minerale di ferro e di rottame a prezzi franco consegna più vantaggiosi ; le imprese siderurgiche situate nella Sarre a causa delle distanze che le separano dalla Mosella e delle elevate spese iniziali e terminali che ne risultano, non possono fruire di detti vantaggi, che attengono sia all'approvvigionamento di materie prime, sia alla vendita dei propri prodotti ;

— la sfavorevole situazione sopra descritta, nella quale versano le imprese produttrici di carbone o di acciaio della Sarre, è pertanto dovuta a circostanze estranee alla loro situazione naturale di concorrenza e non imputabili alle imprese invidualmente considerate, cosicchè non è incompatibile con i principi del Trattato — soprattutto con gli obiettivi enunciati all'art. 2, comma 2 — il tener conto di detti cambiamenti nella situazione concorrenziale delle imprese della Sarre, accordando a queste ultime adeguate riduzioni tariffarie ;

2. — a sensi dell'art. 2 del Trattato la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha inoltre il compito di contribuire, in armonia con l'economia generale degli Stati membri e in virtù dell'instaurazione di un mercato comune, all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione e al miglioramento del tenore di vita negli Stati membri ; a sensi del prefato art. 2, comma 2, del Trattato la Comunità è tenuta a perseguire i precitati obiettivi ; insieme tutelando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare nelle economie degli Stati membri turbamenti fondamentali e persistenti ;

— attesi i predetti elementi negativi nella situazione concorrenziale delle imprese produttrici di carbone o di acciaio della Sarre, è dato ritenere che le tariffe speciali della « Deutsche Bundesbahn » non sono incompatibili con il Trattato nemmeno sotto il profilo dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 2 ;

— la Sarre presenta una struttura industriale nella quale la produzione di carbone e di acciaio assume un'importanza predominante per la economia del paese ; difficilmente una flessione del numero delle forze lavorative in uno di questi due settori di attività industriale potrebbe essere compensata da un fabbisogno più elevato di manodopera nell'altro settore ; il reclutamento dei lavoratori è alimentato quasi esclusivamente dalle forze di lavoro locali cosicchè, restando pressochè escluse la mobilità o l'elasticità nella struttura della manodopera, la difficile situazione dell'industria carbonifera della Sarre riveste in questo contesto una particolare importanza ; le consegne della maggior parte di carbone industriale a destinazione di centri di consumo nella Germania meridionale sono esposte ad una concorrenza sempre più serrata da parte di altri produttori di energia ; il volume delle consegne di carbone della Sarre alla Svizzera subisce a sua volta una contrazione a vantaggio soprattutto dell'olio combustibile, ma anche dei carboni in provenienza da paesi terzi e dalla Ruhr che possono valersi della via fluviale del Reno fino a Basilea a prezzi più favorevoli ;

3. — i suesposti motivi, dai quali è dato inferire la compatibilità delle tariffe speciali della « Deutsche Bundesbahn » con i principi del Trattato, concernono l'insieme delle imprese produttrici di carbone o di acciaio situate nella Sarre, talché è possibile prescindere da un esame delle concrete condizioni di esercizio di ciascuna di queste imprese ;

— per quanto concerne l'entità delle concesse riduzioni con le tariffe speciali, queste ultime non eccedono la misura ritenuta appropriata alla luce dei citati obiettivi del Trattato ;

4. — tuttavia l'autorizzazione di talune tariffe speciali, oggetto della presente decisione, va subordinata a determinate condizioni, per il cui adempimento è opportuno prevedere un adeguato lasso di tempo ;

— in effetti, stante la limitazione del loro campo di applicazione, talune tariffe speciali, indipendentemente dall'interesse che la riduzione tariffaria riveste per le imprese produttrici di carbone o di acciaio situate nella Sarre, compromettono il funzionamento del mercato comune a danno di alcuni produttori, acquirenti o consumatori di carbone o di acciaio della Comunità non situati nella Sarre ; è questo il caso per le tariffe in appresso indicate :

— tariffe speciali 6 B 16, 6 B 38 e 6 B 39 ; data la limitazione del loro campo di applicazione alle stazioni di spedizione situate nella Sarre, queste tariffe recano nocumento ai produttori di carbone della Lorena, la cui situazione è comparabile con quella dei produttori della Sarre per le consegne alle destinazioni indicate nelle tariffe ;

— tariffa speciale 6 B 17 ; stante la limitazione del suo campo di applicazione alle stazioni di destinazione situate nella Sarre, essa reca nocumento ai produttori di acciaio lussemburghesi ;

— tariffa speciale 8 B 14 ; stante la limitazione del suo campo di applicazione alle stazioni di partenza situate nella Sarre, essa comporta pregiudizi ai produttori di acciaio della Lorena ;

— tariffa speciale 8 B 44 ; stante la limitazione del suo campo di applicazione alle stazioni di partenza situate nella regione Reno-Ruhr, essa reca nocumento ai produttori di acciaio belgi e olandesi ;

— tariffa speciale 8 S 4 ; stante la limitazione del suo campo di applicazione alle stazioni di partenza situate nella Sarre, essa reca nocumento ai produttori di acciaio della Lorena e del Lussemburgo, nonché a taluni produttori di acciaio belgi ;

— le sotto indicate tariffe speciali potrebbero compromettere il funzionamento del mercato comu-

ne a danno di alcuni produttori, acquirenti o consumatori non sarresi :

— tariffe speciali 6 B 16, 6 B 38, 6 B 39, 8 B 14 e 8 B 40 ; stante la limitazione del loro campo di applicazione a talune stazioni di destinazione esse possono recare danno ad acquirenti o consumatori di carbone o di acciaio della Comunità ;

— tariffa speciale 6 B 17 ; stante, da un lato, la limitazione del suo campo di applicazione a talune stazioni di partenza delle regioni di Aquisgrana e della Ruhr, essa può recare danno ai produttori di carbone belgi e olandesi e, attesa, d'altro lato, la limitazione del suo campo di applicazione alle stazioni di destinazione situate nella Sarre, essa può recare danno a taluni produttori di acciaio della Lorena e del Belgio ;

— tariffa speciale 8 B 40 ; data la limitazione del suo campo di applicazione alle stazioni di partenza situate nella Sarre, essa può recare danno ai produttori di acciaio della Lorena ;

— tariffa speciale 8 B 44 ; data la limitazione del suo campo di applicazione alle stazioni di destinazione situate nella Sarre, essa può recare danno ai produttori di acciaio della Lorena ;

— nella misura in cui la tariffa 8 B 44 accordi riduzioni tariffarie anche per i trasporti di prodotti finiti, ghisa fosforosa per getti, ghisa ematite per getti verso le stazioni di destinazione situate nella Sarre, dette riduzioni, non giustificabili alla luce dei predetti obiettivi, non sono conformi ai principi del Trattato ;

— l'Alta Autorità non può valutare dette tariffe speciali se non in funzione degli attuali elementi di fatto ; essa deve riservarsi la possibilità di rivedere la propria decisione qualora risultino modificati o vengano meno gli elementi di fatto sui quali essa si basa, oppure non siano soddisfatte nel lasso di tempo prescritto le condizioni poste all'autorizzazione,

DECIDE :

Articolo 1

Le tariffe speciali della « Deutsche Bundesbahn » 6 B 16, 6 B 17, 6 B 38, 6 B 39, 6 B 71, 6 E 2, 8 B 14, 8 B 40, 8 B 44, 8 S 4 e 9133 sono autorizzate alle condizioni in appresso stabilite, sempreché esse siano applicabili a prodotti contemplati dal Trattato C.E.C.A.

Articolo 2

1. L'applicazione delle seguenti tariffe speciali va estesa, con i corrispondenti livelli di prezzo, ai punti di frontiera da prendere in considerazione :

a) tariffe speciali 6 B 16, 6 B 38 e 6 B 39, in partenza, per le spedizioni di combustibili minerali con provenienza dalla Lorena ;

b) tariffa speciale 6 B 17, in arrivo, per le spedizioni di combustibili minerali a destinazione delle imprese siderurgiche situate nel Granducato di Lussemburgo ;

c) tariffa speciale 8 B 14, in partenza, per le spedizioni di prodotti siderurgici specificati nella tariffa con provenienza dalla Lorena ;

d) tariffa speciale 8 B 44, in partenza, per le spedizioni di prodotti siderurgici specificati nella tariffa con provenienza dal Belgio e dai Paesi Bassi ;

e) tariffa speciale 8 S 4, in partenza, per le spedizioni di prodotti siderurgici specificati nella tariffa con provenienza dalla Lorena, dal Granducato di Lussemburgo e dal bacino di Athus.

2. Dal campo di applicazione della tariffa speciale 8 B 44 sono esclusi i seguenti prodotti : prodotti finiti, ghisa fosforosa per getti e ghisa ematite per getti.

Articolo 3

Qualora ritenga che l'applicazione delle sotto indicate tariffe speciali pregiudichi il funzionamento del mercato comune a danno di produttori, acquirenti e consumatori della Comunità, l'Alta Autorità si riserva di esigere che l'applicazione di dette tariffe sia estesa, con i corrispondenti livelli di prezzo, come in appresso :

a) tariffe speciali 6 B 16, 6 B 38 e 6 B 39, in arrivo, a località non ancora indicate in queste tariffe ;

b) tariffe speciali 8 B 14 e 8 B 40, in arrivo, a località non ancora indicate in queste tariffe ;

c) tariffa speciale 6 B 17 — da un lato in partenza — per le spedizioni di combustibili minerali con provenienza dal Belgio e dai Paesi Bassi, ai punti di frontiera da prendere in considerazione — e, dall'altro, in arrivo, — per le spedizioni di combustibili minerali a destinazione di stabilimenti siderurgici « secchi » situati nella Lorena e nel bacino di Athus, ai punti di frontiera da prendere in considerazione ;

d) tariffa speciale 8 B 40, in partenza, per le spedizioni di prodotti siderurgici specificati nella

tariffa con provenienza dalla Lorena, ai punti di frontiera da prendere in considerazione ;

e) tariffa speciale 8 B 44, in arrivo, per le spedizioni di prodotti siderurgici specificati nella tariffa a destinazone delle imprese siderurgiche della Lorena, ai punti di frontiera da prendere in considerazione.

Articolo 4

1. Le condizioni di cui all'articolo 2 debbono essere soddisfatte nel termine massimo del 31 ottobre 1966.

2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 saranno modificate o revocate qualora risultino modificati o vengano meno gli elementi di fatto che hanno motivato la concessione ovvero non siano soddisfatte nel termine prescritto le condizioni volute per le autorizzazioni.

Articolo 5

La presente decisione avrà effetto dal giorno della sua notificazione al Governo della Repubblica federale di Germania.

Essa sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 20 luglio 1966.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO